



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA BASILICATA

Approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 5 del 18 gennaio 2019
e modificato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 15 del 19 ottobre 2023

ARTICOLO 1

Finalità e ambito applicativo

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata (di seguito Camera di commercio), con contratti di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni d'opera di cui agli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile, da rendere senza vincolo di subordinazione.
2. Il Titolo 1 – “Conferimento di incarichi esterni” del presente Regolamento disciplina - ai sensi dell'art. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni - le procedure, le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, nel caso in cui a fronte di specifiche esigenze la Camera di commercio abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
3. Il Titolo 2 - “Conferimento di incarichi legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio” del presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento di singoli incarichi di patrocinio legale, per prestazioni professionali che non possono essere espletate dal personale in servizio della Camera di commercio, nel rispetto dell'art. 56 comma.1 lett. h del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” - che esclude dalla disciplina degli appalti tra gli altri i servizi di rappresentanza legale le procedure.

TITOLO 1

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI

ARTICOLO 2

Contenuto degli incarichi esterni

1. Gli incarichi esterni di cui al Titolo 1 comprendono:



- a. l'incarico di studio: avente ad oggetto lo studio (attraverso analisi, indagini conoscitive, di approfondimento, di verifica) di una questione nell'interesse della Camera di commercio. Si conclude con la consegna di una relazione scritta nella quale sono illustrati i risultati dello studio, approfondimento e raffronto e le soluzioni proposte;
- b. l'incarico di ricerca: avente ad oggetto la raccolta organica di materiale che consenta alla Camera di commercio di reperire contenuti di conoscenza utili per le sue finalità istituzionali. Si conclude con la consegna di una relazione scritta che evidenzia tale ricerca, i relativi approfondimenti e le conclusioni;
- c. l'incarico di consulenza: avente ad oggetto la richiesta di un parere e/o di una valutazione tecnica, al fine di acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l'azione amministrativa della Camera di commercio. La consulenza può avere contenuto verificabile come accade quando ha ad oggetto analisi complesse che riguardano materie scientifico-naturalistiche;
- d. l'incarico di collaborazione avente ad oggetto un'opera o una prestazione professionale, con lavoro prevalentemente proprio del collaboratore, senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e mediante un compenso prestabilito, con l'impegno a conseguire un risultato connesso alle personali capacità lavorative del collaboratore.

ARTICOLO 3

Esclusioni

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 1 non si applicano agli incarichi di seguito specificati:
 - a. incarichi ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e dei nuclei di valutazione;
 - b. incarichi disciplinati da una specifica normativa di settore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incarichi per la prestazione di servizi riconducibili ai contratti di appalto, incarichi di componente di commissioni di concorso; incarichi di componente di commissioni tecniche o di gruppi di lavoro istituiti per lo svolgimento di attività istituzionali, anche delegate o previste da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati, comunque denominate);
 - c. ogni altro incarico avente ad oggetto adempimenti obbligatori derivanti da fonti normative, qualora non vi siano competenze interne all'Ente;
 - d. incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio della Camera di commercio secondo quanto stabilito dal Titolo 2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 4

Presupposti per il conferimento degli incarichi esterni

1. Gli incarichi esterni sono conferiti dal Dirigente d'area responsabile della struttura in favore della quale l'incarico deve essere espletato (di seguito Dirigente competente), ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza di tutti i



seguenti presupposti di legittimità (da intendersi cumulativamente):

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Camera di commercio e ad obiettivi e progetti specifici e determinati - per la cui realizzazione si richiede un apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità – e/o risultare coerente con le esigenze di funzionalità della stessa Amministrazione conferente;
 - b. la Camera di commercio deve aver preliminarmente accertato, attraverso l'apposita procedura prevista all'art.5 l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno per il profilo richiesto e/o per l'espletamento dell'incarico, in quanto oggettivamente assenti ovvero non sufficientemente qualificati, rispetto alle eccezionali esigenze da soddisfare;
 - c. l'incarico deve essere di natura temporanea, dovendo la durata dello stesso essere sempre contenuta nella misura minima indispensabile;
 - d. la prestazione deve essere altamente qualificata, con l'avvertenza che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di prestazioni che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento;
 - e. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso dell'incarico
2. Gli incarichi ad esperti esterni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti della Camera di commercio.
 3. In applicazione dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, sono conferiti esclusivamente incarichi individuali, escludendosi dall'ambito di applicazione del presente Titolo 1, incarichi a persone giuridiche, associazioni, comitati o fondazioni.

ARTICOLO 5

Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne

1. Allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo e/o quantitative, all'interno della Camera di commercio, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, di accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno della Camera di commercio, viene osservata la seguente procedura:
 - a. il Dirigente competente invia al Segretario Generale una relazione contenente la specificazione delle attività per la cui realizzazione si rende necessario conferire un incarico esterno, precisando altresì le caratteristiche professionali e curriculari richieste, nonché la durata prevista per lo svolgimento dello stesso;
 - b. il Segretario Generale svolge le conseguenti attività volte ad accertare la mancanza di figure professionali interne potenzialmente idonee a far fronte alle esigenze del caso specifico all'interno della pianta organica ne comunica gli esiti al Dirigente competente.
 - c. in caso di esito positivo dell'accertamento, il Dirigente competente adotta le procedure comparative per il conferimento degli incarichi esterni.



2. Al fine di agevolare le procedure di accertamento interno, nonché per favorire il migliore utilizzo delle risorse umane interne, la Camera di commercio crea una apposita banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti, definita Banca delle competenze.

ARTICOLO 6

Requisiti minimi e limiti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi esterni possono essere legittimamente conferiti esclusivamente ad esperti in possesso dei requisiti minimi che seguono (da intendersi cumulativamente):
 - a. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - b. godimento dei diritti civili e politici;
 - c. comprovata specializzazione anche universitaria (si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nei casi espressamente previsti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni);
 - d. assenza di condanna, anche con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale o per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale;
 - e. capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - f. assenza di provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
 - g. insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione alle attività svolte, nonché di incompatibilità secondo le vigenti normative, con particolare riguardo alle norme che disciplinano i divieti e i limiti per il conferimento di incarichi ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
 - h. regolarità circa il pagamento di imposte, tasse e contributi a favore dell'erario, di enti pubblici nonché a favore della cassa nazionale in materia di previdenza ed assistenza.
2. Altresì, non possono essere conferiti incarichi a :
 - a. soggetti alle dipendenze di altre Pubbliche Amministrazioni, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente stesso, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
 - b. soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in stato di quiescenza, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
 - c. persone giuridiche, associazioni, comitati o fondazioni.
3. In merito al possesso ai predetti requisiti minimi, l'incaricato dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione a norma degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. L'incaricato, inoltre, dovrà dichiarare i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionale.
4. Gli incarichi esterni possono essere legittimamente conferiti nel pieno rispetto dei limiti che seguono:



- a. l'incarico conferito non determina la facoltà di rappresentare, di agire in nome e per conto della Camera di commercio, con responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.;
- b. non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico;
- c. gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti esclusivamente nell'integrale rispetto dei limiti di spesa previsti dalla Camera di commercio e dalle disposizioni in materia di finanza pubblica.

ARTICOLO 7

Procedure comparative per il conferimento degli incarichi esterni

1. Il Dirigente competente procede all'individuazione dei soggetti ai quali conferire gli incarichi esterni attraverso l'espletamento di procedure comparative di selezione pubblica adeguatamente pubblicizzate.
2. In presenza dei presupposti di cui all'art. 4, con determinazione del Dirigente competente, viene approvato l'Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico e disposta la relativa pubblicazione.
3. L'Avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio, di regola, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi, prima della scadenza dello stesso.
4. In ragione dell'oggetto e/o della natura dell'incarico, è facoltà del Dirigente competente di pubblicizzare l'Avviso di selezione anche con ulteriori mezzi idonei a garantire la conoscenza da parte dei terzi.
5. L'Avviso di selezione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. la natura e l'oggetto dell'incarico;
 - b. i requisiti minimi generali per la partecipazione alla selezione;
 - c. i titoli di studio e gli specifici requisiti di carattere professionale richiesti ai candidati per lo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
 - d. la durata dell'incarico e, in ogni caso, il termine entro il quale la prestazione dovrà essere integralmente eseguita;
 - e. le modalità specifiche di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - f. il compenso da corrispondere per l'incarico, che deve risultare equo e in ogni caso proporzionato alla prestazione oggetto dell'incarico;
 - g. le modalità e il termine perentorio entro il quale potranno essere presentati i curricula e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso di selezione in base alla specifica natura dell'incarico;
 - h. i criteri di selezione predeterminati, certi e trasparenti;
 - i. l'avviso che il nominativo dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico ed il relativo compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale della Camera di commercio ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e successive modificazioni.
 - j. l'indicazione del responsabile del procedimento amministrativo;



k. ogni altra informazione richiesta dalla specifica natura dell'incarico.

I requisiti prescritti dall'Avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e permanere per la durata della selezione e dell'incarico.

ARTICOLO 8

Individuazione del soggetto esterno

1. Il Dirigente competente individua il soggetto esterno al quale conferire l'incarico attraverso la valutazione comparativa dei curricula, eventuale colloquio, nonché eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso in ragione della specifica natura dell'incarico.
2. Ai fini dell'individuazione del soggetto esterno il Dirigente competente, qualora lo richiedano la specifica natura e/o la particolare complessità dell'incarico che si intende conferire, può avvalersi di una Commissione nominata con propria determinazione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti all'incarico.
3. La valutazione comparativa tiene conto dei seguenti criteri indicati nell'Avviso di selezione di cui al precedente art. 7 quali:
 - a. qualifiche professionali in relazione allo specifico oggetto dell'incarico;
 - b. precedenti esperienze professionali maturate nel settore di riferimento e grado di conoscenza del settore;
 - c. eventuali ulteriori elementi contenuti nella documentazione prodotta, ove richiesta in relazione all'oggetto dell'incarico;
 - d. eventuale previsione di una riduzione dei tempi di realizzazione dell'incarico, ove compatibile con la specifica natura dell'incarico.
4. All'esito della valutazione comparativa, il Dirigente competente con propria determinazione, che dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale della Camera di commercio, individua il soggetto cui conferire l'incarico. La valutazione e la scelta devono risultare da apposito verbale conservato agli atti del relativo procedimento.

ARTICOLO 9

Conferimento di incarichi esterni in via diretta

1. Fermi restando, in ogni caso, i presupposti ed i limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 di cui al presente Regolamento, l'incarico esterno è conferito eccezionalmente in via diretta, senza esperimento della procedura comparativa, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
 - a. nel caso in cui le procedure comparative di conferimento di cui all'art. 7 siano andate deserte ovvero quando, all'esito della procedura comparativa, non sia stato possibile individuare il soggetto al quale conferire l'incarico esterno per mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 6, ferma restando l'invariabilità delle condizioni previste nell'Avviso di selezione stesso;
 - b. in casi di assoluta urgenza, determinati da un'imprevedibile necessità in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, quando non sia possibile



- procedere all'esperimento delle procedure comparative di cui all'art.7 senza pregiudicare gli interessi della Camera di commercio;
- c. quando la prestazione, per la sua natura e per le sue caratteristiche oggettive, possa essere svolta unicamente da un solo soggetto determinato;
 - d. nei casi in cui si renda necessario aggiornare la prestazione oggetto di un precedente incarico conferito con procedura comparativa, a seguito di intervenute esigenze, limitatamente al tempo strettamente necessario e per una sola volta nell'ambito dell'incarico conferito, nel rispetto dei principi di economicità e tempestività dell'azione amministrativa;
 - e. per incarichi di collaborazione che per loro stessa natura comportano una spesa di modica entità, equiparabile a un rimborso spese (a titolo esemplificativo la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, ecc.);
2. La determinazione del Dirigente competente che conferisce l'incarico in via diretta contiene l'enunciazione espressa delle ragioni in base alle quali non ha proceduto all'esperimento della procedura comparativa di selezione di cui all'art.7.

ARTICOLO 10

Formalizzazione dell'incarico esterno

1. Il conferimento dell'incarico si perfeziona con la stipulazione del contratto, sottoscritto dal Dirigente competente e dall'incaricato, in cui sono contenuti i seguenti elementi e condizioni:
 - a. le generalità dell'incaricato;
 - b. la natura e l'oggetto dell'incarico;
 - c. la durata dell'incarico e, in ogni caso, il termine entro il quale la prestazione dovrà essere integralmente eseguita;
 - d. le modalità specifiche di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - e. il compenso da corrispondere per l'incarico, che deve risultare, in ogni caso, proporzionato alla prestazione da rendere, nonché i tempi e le modalità di liquidazione dello stesso;
 - f. la previsione, laddove richiesto dalla particolare natura dell'incarico, di clausole penali pecuniarie per le ipotesi di mancato, inesatto o tardato adempimento della prestazione oggetto dell'incarico, salvo il risarcimento di maggiori danni;
 - g. la previsione eventuale di clausole risolutive espresse e/o di recesso;
 - h. la previsione di apposite disposizioni o clausole di risoluzione e/o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, pubblicati sul sito internet istituzionale <https://www.basilicata.camcom.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-della-corrruzione/codice-comportamento-dei-dipendenti>
 - i. l'esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione con la Camera di commercio;



- j. l'indicazione che la titolarità dei prodotti/risultati dell'incarico sarà della Camera di commercio che si riserva la facoltà di utilizzarli in ogni momento;
- k. il foro competente in caso di controversie;
- l. l'avviso che gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae dell'incaricato, i dati dell'incaricato relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, il compenso, saranno pubblicati sul sito web istituzionale della Camera di commercio ai sensi dell'art. 15 e 9-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni, oltre all'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nonché l'avviso che i dati saranno comunicati al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
- m. ogni altra disposizione contrattuale richiesta dalla specifica natura nell'incarico dell'incarico conferito.

ARTICOLO 11

Vigilanza sull'esecuzione dell'incarico e verifica dell'adempimento della prestazione oggetto dell'incarico

1. Il Dirigente competente o un suo delegato vigila sul corretto svolgimento dell'incarico e all'esito dello stesso, verifica l'attività svolta e i risultati ottenuti dall'incaricato.

ARTICOLO 12

Liquidazione del compenso

1. La liquidazione del compenso avviene, secondo le modalità e i tempi indicati nell'Avviso di selezione e nel disciplinare d'incarico contratto, con determinazione del Dirigente competente.
2. In mancanza di un'espressa previsione, la liquidazione avviene di regola al momento della conclusione dell'incarico, salvo che ciò sia escluso dalle particolari caratteristiche dell'attività oggetto dell'incarico.

ARTICOLO 13

Liste di accreditamento di esperti esterni

1. Per esigenze di flessibilità e celerità amministrativa, è facoltà della Giunta deliberare l'istituzione di una o più liste di accreditamento di esperti esterni dotati di requisiti professionali e/o di esperienza minimi stabiliti dall'Ente stesso, eventualmente suddivisi per settori di attività, sulla base di appositi avvisi pubblici, da aggiornare periodicamente.
2. Una volta formate, le liste di accreditamento sono pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e il Dirigente interessato a ricorrervi, conferirà l'incarico operando all'interno delle stesse, invitando alla procedura comparativa di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un quadro di confronto.



TITOLO 2

CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

ARTICOLO 14

Contenuto degli incarichi di patrocinio legale

1. Per incarichi di patrocinio legale di cui al presente Titolo 2, si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla Camera di commercio in occasione di una singola vertenza, sia essa di natura stragiudiziale, sia essa presentata innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali nazionali ed estere, in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
2. È consentito conferire incarichi di patrocinio legale soltanto per le prestazioni che non possono essere espletate dal personale dipendente della Camera di commercio.

ARTICOLO 15

Istituzione dell'elenco degli avvocati

1. Per il conferimento degli incarichi professionali di patrocinio legale è istituito apposito elenco, non soggetto a limiti temporali, aperto agli avvocati esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento sono demandati al Provveditore della Camera di Commercio.
2. L'elenco è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso come di seguito specificate:
 - a. Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
 - b. Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
 - c. Sezione C - CONTENZIOSO
 - d. Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
 - e. Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO, FINANZIARIO E SOCIETARIO
3. Per ciascuna sezione è prevista specifica indicazione per i nominativi degli avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
4. L'istituzione dell'elenco viene diffuso tramite pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale della Camera di commercio, nonché tramite comunicazione al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Potenza e Matera.
5. L'elenco sarà soggetto a revisione di norma semestrale, mediante aggiornamento, previo esame delle istanze all'uopo pervenute entro il 30 giugno ed il 31 dicembre, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico.
6. Gli avvocati che avranno presentato regolare istanza d'iscrizione saranno inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico.
7. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di adeguatezza e di valore sulla professionalità dell'avvocato.



8. L'inserimento dell'avvocato nell'elenco non comporta assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Camera di commercio, né attribuzione di alcun diritto in ordine all'eventuale conferimento di incarichi legali e/o alla costituzione di alcun rapporto di impiego.
9. L'iscrizione nell'elenco non comporta l'attivazione di alcuna procedura selettiva. Non sono previste graduatorie, né attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale, il curriculum professionale ed i requisiti d'iscrizione elementi sufficienti e necessari esclusivamente per l'iscrizione e la conseguente valutazione ai fini del conferimento di singoli incarichi legali.
10. Gli avvocati iscritti potranno presentare periodicamente l'aggiornamento dei propri curricula e della documentazione annessa.
11. L'elenco ed i successivi aggiornamenti saranno pubblicati sul sito istituzionale della Camera di commercio.
12. Il responsabile del procedimento è il Provveditore della Camera di commercio.

ARTICOLO 16

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati

1. Nell'elenco di cui al precedente art.15, possono essere iscritti e mantenuti gli avvocati. in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b. godimento dei diritti civili e politici;
 - c. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
 - d. (eventuale) iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
 - e. possesso di polizza assicurativa obbligatoria per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale (con massimale non inferiore a € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo);
 - f. insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e assenza di condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - g. assenza di ogni altra causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione, prevista dalla normativa vigente;
 - h. non essere stato dipendente privato o pubblico, collocato in stato di quiescenza in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
 - i. assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine, più gravi dell'avvertimento adottati dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio negli ultimi tre anni;
 - j. regolarità circa il pagamento delle imposte, tasse e contributi a favore dell'Erario, di enti Pubblici e della cassa previdenziale forense;
 - k. assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, con la Camera di Commercio, compresa la situazione di non avere svolto negli ultimi tre anni e nemmeno avere in



corso, al momento dell'iscrizione, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause contro la Camera di commercio;

1. assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità e/o inconfirmità previste dalla legislazione vigente.
2. La Camera di commercio si riserva di verificare in ogni momento il permanere del possesso dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione nell'elenco e potrà verificare, inoltre, la veridicità delle dichiarazioni rese in applicazione della vigente normativa.

ARTICOLO 17

Modalità di iscrizione all'elenco degli avvocati

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo previa domanda dell'avvocato con l'indicazione delle sezioni – massimo due – dell'elenco in cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae professionale.
2. Sono ammesse unicamente domande provenienti da singoli avvocati, ancorché aderenti ad associazioni o società tra avvocati, indicando espressamente lo studio associato o società di cui è componente.
3. L'istanza debitamente sottoscritta digitalmente dovrà contenere:
 - a. la dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n.445, in ordine agli stati, dati ed elementi descritti al precedente art. 16;
 - b. la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi dalla Camera di commercio alle condizioni previste dal presente Titolo 2 e indicate nell'avviso pubblico;
 - c. l'indicazione delle sezioni – massimo due - dell'elenco in cui intende essere inserito in relazione alla prevalente professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum;
 - d. l'impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro la Camera di Commercio o in conflitto anche potenziale con gli interessi della stessa per la durata dell'iscrizione nell'Elenco;
 - e. la dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme del presente Regolamento, per quanto compatibili, delle prescrizioni previste dal Regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio (<https://www.basilicata.camcom.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-della-corruzione/codice-comportamento-dei-dipendenti>) e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.
4. L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. curriculum vitae e professionale comprovante, nel dettaglio, il possesso della specializzazione e dell'esperienza nelle materie delle/a specifiche/a sezioni dell'elenco con evidenza delle principali cause seguite;
 - b. copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;



- c. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità., copia del codice fiscale e della partita IVA.
5. La domanda di iscrizione, in carta libera, sottoscritta digitalmente, dovrà essere trasmessa alla casella della PEC istituzionale della Camera di commercio.
6. Il modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale della Camera di commercio.
7. È fatto obbligo agli avvocati iscritti di informare tempestivamente la Camera di commercio rispetto ad eventuali variazioni, intervenute nel possesso dei requisiti, che comportino la cancellazione dall'iscrizione all'elenco.
8. Le domande incomplete potranno essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta da parte del Provveditore.
9. Sono iscritti nell'elenco con provvedimento del Segretario Generale, adottato con cadenza semestrale, gli avvocati che, a seguito di istanza presentata, non riceveranno comunicazione di diniego all'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.
10. L'eventuale presenza di condizioni ostative all'iscrizione o l'eventuale diniego viene comunicato formalmente da parte della Camera di commercio.
11. La pubblicazione dell'iscrizione sul sito della Camera di commercio ha valore di notifica a tutti gli effetti.

ARTICOLO 18

Cancellazione dall'elenco degli avvocati

1. La cancellazione dall'elenco verrà comunicata formalmente da parte del Provveditore agli avvocati iscritti che successivamente all'iscrizione perdano il possesso dei requisiti previsti dall'art. 16.
2. Altresì, verrà comunicata formalmente da parte del Provveditore agli avvocati iscritti la cancellazione dall'elenco qualora si verifichi anche una sola delle condizioni di seguito specificate:
 - a. rinuncia senza giustificato motivo all'incarico conferito;
 - b. non assolvimento con puntualità e diligenza all'incarico conferito;
 - c. gravi inadempienze nell'espletamento dell'incarico conferito;
 - d. comportamenti in contrasto con le norme del presente Titolo 2 e con quelle che regolano l'attività forense.;
 - e. false dichiarazioni nella domanda (dichiarazione autocertificata) di iscrizione all'elenco;
 - f. quando l'avvocato, in costanza di iscrizione, promuova giudizi avverso la Camera di commercio o assuma incarichi in conflitto di interessi con l'Ente ovvero in contrasto con le norme del presente Titolo 2.
3. In tali ipotesi, la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, verrà preventivamente comunicata ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 e successive modificazioni. all'interessato che potrà far pervenire le proprie osservazioni entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
4. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui si ritenga di non dover accogliere le osservazioni pervenute, con provvedimento del Segretario Generale è disposta la



cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione all'interessato, senza che questi possa rivendicare pretese di sorta nei confronti della Camera di commercio.

5. Contestualmente, verrà disposta con apposito provvedimento la revoca dell'incarico eventualmente conferito dalla Giunta o dal Segretario Generale secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.
6. Gli avvocati inseriti nell'elenco che non siano più interessati all'iscrizione dovranno chiedere la cancellazione dall'elenco con apposita comunicazione a mezzo PEC.

ARTICOLO 19

Condizioni e modalità di conferimento degli incarichi legali

1. La Giunta o il Segretario Generale sulla base delle rispettive competenze come disciplinate dallo Statuto conferiscono l'incarico di patrocinio legale .
2. L'individuazione dell'avvocato iscritto nella rispettiva sezione dell'elenco è effettuata sulla base dei seguenti elementi:
 - a. valutazione comparativa dei preventivi richiesti ad almeno tre avvocati (o a tutti, nel caso di numero di iscritti inferiore a tre) iscritti nella sezione dell'elenco di pertinenza, se esistenti, nel rispetto del principio di rotazione. I preventivi saranno soggetti a verifica di congruità effettuata nel rispetto dei parametri e della disciplina di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm., nonché del principio dell'equo compenso di cui alla legge 49/2023;
 - b. per le Giurisdizioni Superiori, è richiesta la relativa abilitazione al patrocinio;
 - c. attività prevalente e/o specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico dichiarata nel curriculum, valutate in relazione all'oggetto del giudizio, con particolare riferimento all'attività prestata a favore di Camere di commercio, di enti locali, di società partecipate da Camere di commercio, anche in riferimento ad incarichi analoghi a quello da conferire. Per specializzazione si intende quanto previsto dall'art. 9 della Legge n.247 del 2012, salve modifiche e/o integrazioni;
 - d. consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, connessione oggettiva e soggettiva con altra causa in corso, avente la medesima controparte, da intendersi come articolazione della causa principale. Non sono da intendersi cause connesse o complementari al precedente grado di giudizio, i contenziosi in grado di appello o Cassazione. In merito, è facoltà della Camera di commercio di conferire incarichi di patrocinio legale o di difesa, per i gradi successivi di giudizio della medesima causa, allo stesso avvocato, concordando l'onorario che dovrà essere comunque rapportabile ai parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014, ridotte e successive modificazioni, nonché del principio dell'equo compenso di cui alla legge 49/2023.
3. La Giunta o il Segretario Generale ha altresì la facoltà, dandone motivazione, di conferire incarichi legali ad avvocati non inseriti nell'Elenco nei casi di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto di conferimento di incarico di patrocinio legale, che siano stati positivamente conclusi;



- b. in caso di particolarità della controversia tale da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell'avvocato;
 - c. in casi di urgenza quando i termini processuali della controversia impongono di nominare con estrema premura il difensore della Camera di Commercio.
4. In caso di conferimento diretto è comunque necessario un preventivo di spesa e la valutazione di congruità effettuata nel rispetto della disciplina di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni nonché dell'equo compenso di cui alla legge 49/2023.
5. La Giunta o il Segretario Generale in sede di conferimento dell'incarico approva contestualmente la convenzione d'incarico di cui al successivo art. 24 in cui sono disciplinati i diritti e gli obblighi e che dovrà espressamente prevedere l'oggetto dell'incarico e la determinazione del compenso professionale riconosciuto.
6. All'atto di accettazione dell'incarico, l'avvocato dovrà rilasciare apposite dichiarazioni in cui attesta:
 - a. di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Camera di commercio per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico
 - b. l'insussistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico conferito, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense, dal D.P.R.62/2013 e dal Codice di Comportamento della Camera di commercio;
 - c. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionale;
 - d. di confermare la permanenza dei requisiti per l'inserimento nell' Elenco.
7. Non possono essere conferiti incarichi ad avvocati che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dalla Camera di Commercio.
8. Non possono, altresì, essere incaricati avvocati che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro conferiti dalla Camera di Commercio.
9. Non possono essere conferiti di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa necessiti la costituzione di un collegio di difesa. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ARTICOLO 20

Determinazione dei compensi

1. I compensi professionali devono essere determinati secondo quanto disposto dal DM 55/2014 recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale, dell'equo compenso di cui alla legge 49/2023 e successive modificazioni, nonché dei criteri di convenienza per la Camera di commercio.
2. Determinato il compenso come sopra, la Giunta o il Segretario Generale concorderà con l'avvocato eventuali acconti nel corso della prestazione sull'ammontare complessivo.



3. Qualora in presenza di cause di particolare complessità, e onerosità ovvero in caso di eventi sopravvenuti e non prevedibili, siano necessari ulteriori attività procedurali che comportino una maggiore spesa rispetto al preventivo approvato, la quantificazione del compenso per l'incarico potrà essere oggetto di revisione previa immediata comunicazione scritta motivata alla Camera di commercio. In mancanza di detta comunicazione e di espressa accettazione con provvedimento motivato adottato da parte della Giunta o del Segretario Generale, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dall'avvocato.
4. In caso di esito favorevole della lite, qualora l'importo complessivo riconosciuto per la prestazione risulti inferiore alle spese liquidate dal giudice in sentenza, sarà riconosciuto all'avvocato quest'ultimo importo, detratto l'acconto pattuito ed i saldi parziali eventualmente corrisposti, a condizione che il soccombente abbia provveduto al pagamento e la somma sia stata effettivamente incassata dalla Camera di commercio.
5. In caso di revoca dell'incarico adottato con provvedimento della Giunta o del Segretario Generale, nonché nei casi di abbandono del giudizio, verrà corrisposto unicamente il compenso dovuto per l'opera e fase prestata sino al momento della revoca stessa secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni e dell'equo compenso di cui alla legge 49/2023 e successive modificazioni.
6. Potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da comprovarsi con idonea documentazione, in misura analitica e nei limiti previsti dalle norme vigenti.
7. La Camera di commercio si riserva di effettuare il pagamento della parcella a saldo, anche in più soluzioni, da concordare con il legale incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.
8. È, altresì, obbligo preliminare dell'avvocato incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione.

ARTICOLO 21

Convenzione d'incarico

1. La formalizzazione dell'incarico avverrà mediante sottoscrizione dell'apposita convenzione approvata con provvedimento della Giunta o del Segretario Generale all'atto del conferimento dell'incarico da parte del Segretario Generale e dell'avvocato incaricato.
2. L'avvocato incaricato si obbliga:
 - a. ad aggiornare costantemente la Camera di commercio sullo stato in generale del contenzioso conferitogli con l'indicazione dell'attività posta in essere, trasmettendo con tempestività la relativa documentazione e copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi di lite;
 - b. alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, a rendere per iscritto un parere *pro veritate* alla Camera di commercio in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
 - c. predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione in ordine alla convenienza e utilità per la Camera di commercio;
 - d. ad osservare il Codice deontologico.



ARTICOLO 22

Liquidazione del compenso

1. La liquidazione della prestazione avverrà previa presentazione di parcella da parte del legale incaricato, preliminare alla fattura in formato elettronico, nella quale dovranno essere indicate analiticamente le voci di tariffa applicate ed ogni voce di ulteriore spesa.
2. E', altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione.
3. Nell'ipotesi di abbandono del giudizio, l'avvocato affidatario avrà diritto alla liquidazione all'onorario in riferimento alle attività poste in essere, debitamente documentate.

ARTICOLO 23

Attività di domiciliazione

1. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per l'avvocato incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze, salvo diversamente concordato con la Camera di commercio.

ARTICOLO 24

Norme di salvaguardia

1. Gli incarichi legali conferiti precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere regolati dal provvedimento di conferimento dell'incarico e dal relativo disciplinare, a suo tempo sottoscritto, fino al termine del giudizio.
2. Gli avvocati già inseriti nell'elenco alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, conservano l'iscrizione con le seguenti precisazioni:
 - a. tutti gli iscritti dovranno rendere una dichiarazione con cui si accettano le attuali condizioni previste dal presente Regolamento.
 - b. gli avvocati inseriti in più di due sezioni dovranno scegliere le due per le quali intendono mantenere l'iscrizione e comunicarle alla Camera di commercio inottemperanza a quanto disposto dall'art. 17 comma 1 del presente Regolamento.



TITOLO 3

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25

Trasparenza e obblighi di pubblicità

1. La Camera di commercio pubblica sul proprio sito istituzionale, tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in tema di trasparenza ed obblighi di pubblicazione.
2. Dette informazioni rimangono pubblicate sul sito istituzionale per la durata prevista dalla normativa corrente.

ARTICOLO 26

Trattamento dati personali

1. I dati personali conferiti ai fini dello svolgimento dell'attività oggetto del presente Regolamento saranno trattati per fini istituzionali e per gli scopi normativamente previsti in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.
2. Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata.
3. I dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati e del Responsabile della Protezione dei dati della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata sono pubblicati sul sito istituzionale.

ARTICOLO 27

Norme di rinvio e vigenza

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento è emanato con provvedimento del Consiglio ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del suddetto provvedimento nell'Albo on line del sito istituzionale della Camera di commercio.